



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**  
**SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI**

*Roma, 21 settembre 2018*

# IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

## ISTITUZIONE

Il **Fondo di garanzia per le PMI** è stato istituito dalla legge n. 662/96 ed è operativo dal gennaio 2000. Oggi rappresenta il principale strumento nazionale in materia di accesso al credito delle PMI


## FINALITÀ

**Facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.** La garanzia del Fondo consente alle PMI di accedere più agevolmente al finanziamento bancario grazie alla traslazione (per la quota del prestito garantita dal Fondo) del rischio di insolvenza del prenditore dalla banca finanziatrice al Fondo

## MODALITÀ DI INTERVENTO


Il Fondo opera concedendo garanzie sia direttamente alle banche finanziatrici (**garanzia diretta**), sia controgarantendo confidi e altri fondi di garanzia, soggetti garanti di prima istanza delle banche finanziatrici (**controgaranzia**).

# L'OPERATIVITÀ DEL FONDO



# IL RUOLO DEL FONDO DURANTE LA CRISI

**CONFRONTO *MERCATO DEL CREDITO* E *FONDO DI GARANZIA***  
(valori normalizzati del volume dei prestiti alle società non finanziarie e  
del volume dei prestiti concessi dal Fondo - Nuove operazioni)



# LA RIFORMA DEL FONDO

## I MOTIVI

➔ Aumento generalizzato all'80% delle coperture su tutto il territorio e per (quasi) tutte le tipologie di operazioni finanziarie, in risposta alla crisi economica

➔ Incremento del fabbisogno di risorse pubbliche per il funzionamento del Fondo

➔ Rischio di deresponsabilizzazione – evidenziato anche da analisi della Banca d'Italia – delle banche nella selezione dei prenditori, associato al riconoscimento di elevate misure di copertura sui finanziamenti

## I PILASTRI

➔ Adozione di un nuovo modello di valutazione delle imprese, basato sulla probabilità di inadempimento del prenditore

➔ Ri-modulazione delle misure di garanzia in funzione inversa della rischiosità del prenditore, con l'introduzione di un limite massimo di *PD* per l'accesso al Fondo

## GLI OBIETTIVI

➔ Ampliamento della platea dei beneficiari

➔ Maggiore focalizzazione su PMI a rischio razionamento

➔ Maggiore efficienza gestionale, con accantonamenti commisurati al rischio

➔ Riequilibrio dell'intervento del Fondo tra garanzia diretta e controgaranzia

➔ Maggiori margini per cofinanziamento con risorse regionali e/o comunitarie

# LE NOVITÀ DELLA RIFORMA


Le principali novità della riforma sono rappresentate da:

- **nuovo modello di valutazione** basato sulla probabilità di inadempimento
- **rimodulazione delle coperture** in funzione inversa della rischiosità del prenditore
- **nuovi requisiti di accesso** alla garanzia (riferiti sia al prenditore che all'operazione finanziaria)
- **importo massimo garantito dal Fondo per impresa sempre pari a euro 2.500.000**, a prescindere dalla tipologia di impresa o di operazione finanziaria
- distinzione tra intervento del Fondo in **riassicurazione** e in **controgaranzia**
- **operazioni a rischio tripartito**
- **nuovi criteri per l'autorizzazione dei confidi**, riferiti all'adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all'efficienza e all'accuratezza della gestione

## IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE (1/2)

Il primo pilastro della riforma è rappresentato dal passaggio dall'attuale sistema di valutazione basato su *credit scoring* (4 indicatori applicati ai dati degli ultimi due bilanci dell'impresa) a un più fine modello di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di *rating* utilizzati dalle banche.

Il nuovo modello di valutazione utilizza e integra due moduli:



L'integrazione dei due moduli, che avviene utilizzando un'apposita matrice, restituisce uno *score* finale, che può essere corretto nel caso l'impresa presenti eventi pregiudizievoli.

## IL NUOVO MODELLO DI VALUTAZIONE (2/2)

Di seguito, la scala di valutazione – articolata su 5 fasce di merito creditizio, con l'ultima fascia che definisce l'area di «non ammissibilità» al Fondo – con i valori dei *cut off* del tasso di *default* tra le diverse fasce.

FASCIA	AREA	Tasso di <i>default</i> (valori dei <i>cut off</i> )	DESCRIZIONE	DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE*
1	Sicurezza	0,12%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso.	3,22%
2	Solvibilità	1,02%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.	20,59%
3	Vulnerabilità	3,62%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.	44,29%
4	Pericolosità	9,43%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.	23,87%
5	Rischiosità	> 9,43%	Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato.	8,04%

\* Il campione utilizzato per lo sviluppo del modello di valutazione del Fondo è formato da 272.000 PMI ed è stato costruito replicando la distribuzione del portafoglio del Fondo (in termini di forma giuridica, settori di attività, dimensione, ecc.)

# LA RIMODULAZIONE DELLE COPERTURE

## - GARANZIA DIRETTA -

Fascia di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura (garanzia diretta)					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi <i>mini bond</i> ) senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Capitale di rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche <i>nuova Sabatini</i>  Operazioni finanziarie concesse a <i>PMI innovative</i>	Operazioni finanziarie concesse a <i>Nuove imprese</i>  Operazioni finanziarie concesse a <i>start-up innovative</i> e <i>incubatori certificati</i>  <i>Microcredito</i>  Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro)
1	30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine)	50%	30%	50%	80%	80%
2	40%	60%				
3	50%	70%				
4	60%	80%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

# LA RIMODULAZIONE DELLE COPERTURE

## - RIASSICURAZIONE -

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione					
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine (ivi inclusi <i>mini bond</i> ) senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Capitale di rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, anche <i>nuova Sabatini</i>  Operazioni finanziarie concesse a <i>PMI innovative</i>	Operazioni finanziarie concesse a <i>Nuove imprese</i>  Operazioni finanziarie concesse a <i>start-up innovative, incubatori certificati</i>  <i>Microcredito</i>  Operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 35.000 euro)
1	30% (0% nel caso di finanziamento a breve termine)	50%	30%	50%	64%	64%
2	40%	60%				
3	50%	64%				
4	60%	64%				
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	

# RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA

Con la riforma viene anche definitivamente chiarita la differenza tra:

- ✓ **controgaranzia** (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal Fondo ai soggetti garanti (confidi o altri fondi di garanzia), attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio *default* (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante)
- ✓ **riassicurazione**, che dà luogo al reintegro da parte del Fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori.

La *controgaranzia* e la *riassicurazione* possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria.

La *controgaranzia*, di norma, è concessa nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la *riassicurazione*.

Una misura più elevata della *controgaranzia* rispetto alla *riassicurazione* – pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante nei confronti del soggetto finanziatore – è riconosciuta ai soggetti garanti «autorizzati».

# OPERAZIONI A RISCHIO TRIPARTITO

Al fine di rendere più snello e rapido l'accesso al Fondo per le operazioni di importo minore – **fino a 120.000 euro** – viene introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. **operazioni finanziarie a rischio tripartito** (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal Consiglio di gestione).

In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.

Su tali operazioni la valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.

A vantaggio delle PMI, su tali finanziamenti i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.

Per le operazioni a rischio tripartito:

- il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore
- la *riassicurazione* del Fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante
- la *controgaranzia* del Fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

# STRATEGIA E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

GIUGNO  
14  
2017

Avvio della sperimentazione del nuovo modello di valutazione delle imprese sulle richieste di garanzia relative a **finanziamenti Nuova Sabatini**

LUGLIO  
7  
2017

Pubblicazione in GURI del **decreto di riforma** (d.m. 6 marzo 2017)

2018

Produzione di una relazione sull'andamento del periodo di sperimentazione legato ai finanziamenti Nuova Sabatini e valutazione degli esiti da parte del MiSE e del MEF (conclusa, con esito positivo, nel mese di giugno).  
Predisposizione delle «condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale» previste dall'articolo 12 del d.m. 6 marzo 2017 e relativa approvazione da parte del MiSE (attesa per ottobre).

2019

**Piena entrata in vigore della riforma**

# SOGGETTI GARANTI AUTORIZZATI

Il decreto 6 marzo 2017 di riforma del Fondo di garanzia ha introdotto la figura dei **soggetti garanti autorizzati**, così definiti:

*“i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all’adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all’efficienza e all’accuratezza della gestione, effettuata dal Consiglio di gestione ....., è concessa l’autorizzazione a operare secondo le specifiche modalità previste dal presente decreto”.*

Le prerogative che il decreto di riforma riconosce ai *soggetti garanti autorizzati* rispetto agli altri soggetti richiedenti, sono le seguenti:

- possibilità di presentare richieste di garanzia per **operazioni di importo ridotto** (non soggette alla valutazione tramite applicazione del modello di rating interno del Fondo) fino a euro 35.000, anziché 25.000;
- possibilità di presentare richieste di garanzia secondo lo schema dell’**operazione a rischio tripartito**.

Inoltre, sulle operazioni finanziarie presentate dai *soggetti garanti autorizzati*, la **“controgaranzia”** è riconosciuta in misura pari al **100%** dell’importo garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

# CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio della autorizzazione, i soggetti garanti – **a prescindere dal loro status di intermediario finanziario o meno** – sono valutati dal Consiglio di gestione del Fondo, con le modalità e i criteri contenuti in apposite disposizioni operative, di prossima pubblicazione.

I criteri fanno riferimento ai seguenti ambiti di valutazione:

- a) Adeguatezza patrimoniale;
- b) Solidità prospettica;
- c) Solvibilità;
- d) Efficienza gestionale;
- e) Accuratezza della gestione.

Ad ognuno dei criteri è associato uno o più indicatori e il punteggio riconosciuto in funzione del valore assunto dall'indicatore.

La somma dei punteggi conseguiti in relazione a tutti i criteri restituiscono il punteggio complessivo del soggetto garante che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve superare una predefinita soglia minima (ridotta per il primo anno di applicazione del nuovo modello di autorizzazione).

La valutazione è ripetuta nel tempo, con cadenza annuale, anche ai fini del mantenimento dell'autorizzazione.



**Grazie per l'attenzione**



*Ministero dello Sviluppo Economico*